

COMUNE DI ARENA PO
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI
AFFIDAMENTI DIRETTI**

approvato con deliberazione di Consiglio comunale

n., in data

INDICE

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 3 – Principi
- Articolo 4 – Rotazione affidamenti
- Articolo 5 – Disposizioni finali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Codice, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).
 - b) RUP, il Responsabile Unico del Progetto (rif. articolo 15).
 - c) RdO, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
 - d) CUP, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
 - e) CIG, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
 - f) AFFIDAMENTO DIRETTO, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità da applicare per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
2. Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4 del Codice.
4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in-house providing.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 3 – Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese,

senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto, in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice.

4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'art. 50.

Art. 4 - Rotazione affidamenti

1. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, si individuano le seguenti fasce economiche e, pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 20.000	> € 5.000 e < € 20.000
B	> € 20.001 e < € 40.000	> € 20.001 e < € 40.000
C	> € 40.001 e < € 80.000	> € 40.001 e < € 80.000
D	> € 80.001 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 140.000)	> € 80.001 < e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000)

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

4. Si applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o su altri mercati elettronici (es: Aria Sintel), nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).

5. È possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d) affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente;
- e) casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della

prestazione resa.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione, salvo che la stessa non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile.